

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Tutti i magistrati onorari in regime transitorio, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano presentato domanda per sostenere la prova valutativa rinunciando ai diritti pregressi, hanno diritto a ricevere, oltre al compenso per l'attività svolta, un'indennità, determinata nella percentuale del 23 per cento della somma di cui al comma 1 dell'articolo 31-bis, relativamente agli ultimi dieci anni di servizio, e corrisposta al netto di imposte e tasse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 205.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Conseguentemente, all'articolo 4:

a) al comma 1, sostituire le parole: dagli articoli 1, comma 2, e 2, con le se-

guenti: dagli articoli 1, comma 2, 2 e 3, comma 2-bis;

b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: dagli articoli 1, comma 2, e 2, pari a euro 75.021.208 per l'anno 2024 con le seguenti: dagli articoli 1, comma 2, 2 e 3, comma 2-bis, pari a euro 280.021.208 per l'anno 2024;

c) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a euro 205.000.000 per l'anno 2024, mediante l'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nella misura del 2,65 per cento.

**3.5.** Gallo.